

SENTENZA N. 3168 ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli Quarta Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del dott. Fabio Magistro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 38173/20008 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente

Tra

BANCA

OPPONENTE

E

FIDEIUSSORE

OPPOSTO

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si richiamano agli atti delle parti ed i verbali causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò di ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 cpc così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.06.2009, n. 69.

Parte opposta, con il ricorso monitorio, quale fideiussore, ha chiesto ed ottenuto ingiunzione avente ad oggetto la consegna della documentazione inerente il rapporto garantito intercorrente tra il debitore e l'istituto di credito.

Come è noto, il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza di diritto soggettivo autonomo, il quale trova fondamento nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto e, per altro verso, sulla disposizione di cui all'art. 119, comma 4 D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (ex multis, Trib. Torino, 12/04/2010, il caso.it, 2010; Trib. Varese 02/11/2009, in www.ilcaso.it 2010; Trib. Bari, Sez II, 05/12/2006, in Utet giuridica).

Ancora: " *il diritto alla documentazione trova nuovo fondamento, oltre che negli art. 1374 e 1375 cc, anche nell'art. 119 t.u. leggi bancarie il quale pone a carico della banca l'obbligo di periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente ed accorda a questi il diritto di ottenere - a sue spese, limitatamente agli ultimi dieci anni, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto - la documentazione di ciascuna operazione registrata sull'estratto conto* " Cass. Civ. Sez. I 27/09/2001, n. 12093).

Nella specie, nondimeno, viene in rilievo aspetto peculiare della vicenda, atteso che la richiesta è stata avanzata dal fideiussore e non dal cliente.

L'art. 119 del d.lgs. 385/1993, rubricato "Comunicazioni periodiche alla clientela", prevede che

1. *"Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto o comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione"*
2. *Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile"*
3. *In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento"*
4. *Il cliente, colui che succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione"*

La norma è stata oggetto di varie leggere modifiche.

Il comma 4 all'epoca in vigore, prevedeva che "il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".

La nuova formulazione, a seguito di novella dell'anno 2010 (D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218) come è noto, prevede adesso altresì che "Al cliente possono essere addebitati solo i costi di tale documentazione".

Questione cruciale del presente procedimento, dunque è quella di stabilire se il sostantivo cliente possa essere interpretato in maniera estensiva.

Il Tribunale reputa che la risposta sia negativa.

Si tratta infatti di disposizione che limita l'istituto di credito ed impone la trasmissione di documentazione per un periodo decennale, e che pertanto non può assumere rilevanza oltre la sua rigida applicazione.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di fideiussione rilasciata a garanzia di crediti bancari, non si applicano un modo automatico al rapporto fra banca e garante le disposizioni del d.lg. n. 385 del 1993 dettate per i contratti relativi alla operazioni ed i servizi stipulanti con il cliente, né appare fondata, su tutti la questione di illegittimità costituzionale ex art. 3 cost., per ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione del debitore principale e quella del fideiussore o in ragione della diversità di situazione in cui essi si trovano a contrattare: ne consegue, rispettati gli obblighi di trasparenza verso il debitore principale e di fissazione dell'importo massimo garantito con la fideiussione destinate a valere per tutte le obbligazioni (presenti e/o future) di un certo soggetto verso un altro, essendo poi la relativa specificazione destinata ad operare sulla base dei singoli rapporti da cui quelle obbligazioni sono scaturite o scaturiranno (Cassazione civile sez. I, 09/11/2007 23391).

In motivazione, di cui passo, per la rilevanza generale, appare opportuno riportare, i Giudici di legittimità hanno sostenuto: *“Che la fideiussione stipulata a garanzia di crediti bancari non costituisca di per se stessa un’operazione o un servizio bancario ossia un’operazione o un servizio reso dalla banca a propri clienti è del tutto evidente, ed il rapporto di accessorietà che lega l’obbligazione di garanzia a quella principale consente eventualmente al fideiussore di sollevare egli stesso eccezioni inerenti al rapporto principale, ma non basta certo a far sì che le disposizioni dettate dal legislatore con riguardo a quest’ultimo rapporto si applichino automaticamente al contratto di fideiussione. Né il principio di buona fede, che indiscutibilmente opera anche nei rapporti tra garante e creditore garantito, vale in alcun modo ad escludere che il contenuto della garanzia possa essere determinato dalle parti facendo riferimento ad elementi non già specificamente determinati nel contratto, purché in seguito determinabili in base a riferimenti contenuti nel contratto stesso. Ciò è quanto normalmente accade in caso di fideiussione per obbligazione future le quali proprio in quanto non ancora venute ad esistenza, sono per lo più ancora indeterminate all’atto della prestazione della garanzia e sono destinate ad esser determinate nel loro ammontare solo in un secondo momento ma siffatta possibilità, indipendentemente dall’essere o meno già sorta nel caso di specie l’obbligazione garantita, conferma in via generale la possibilità di stipulare fideiussioni destinate a valere per tutte le obbligazioni (presenti e/o future) di una determinata ad operare sulla base dei singoli rapporti dai quali quelle obbligazioni sono scaturite o scaturiranno, con il solo limite, espressamente posto per la garanzia delle obbligazioni future dall’art. 1938 (come modificato dalla citata L. n. 154, art. 10), della necessaria indicazione dell’importo massimo garantito. Che tale sistema normativo comporti un’ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione del debitore principale e quella del fideiussore onde ne sarebbe violato il principio di eguaglianza posto dall’art. 3 Cost., è assolutamente da escludere. La relativa eccezione appare, perciò, manifestatamente infondata. Evidente è, infatti, la diversità alla situazione in cui si trovano a contrarre, nei confronti della banca creditrice, rispettivamente, il debitore principale ed il garante; ed è anche del tutto ragionevole presumere che quest’ultimo, nel momento in cui spontaneamente accetta di assumere la veste del fideiussore per i debiti altrui, assuma su di sé l’onere di acquisire direttamente dal debitore (anche) nel cui interesse la garanzia è prestata tutte quelle informazioni che la banca a quest’ultimo è tenuta a fornire. Tali considerazioni assorbenti in una situazione nella quale è incontestato che la banca abbia rispettato gli obblighi di trasparenza nei confronti del debitore principale e che la prestazione della fideiussione fosse accompagnata dalla indicazione dell’importo massimo garantito conducono senz’altro al rigetto dell’intero ricorso. Né sono a ciò di ostacolo i precedenti giurisprudenziali ai quali il ricorso fa riferimento, dai quali non è dato ricavare quanto il ricorrente medesimo vorrebbe trattandosi di casi in cui l’eccezione di nullità si riferiva a vizi del rapporto principale (fatti valere anche dal garante) e non ad ipotetiche lacune del solo contratto di fideiussione” (Cass. Civ., Sez. I. 09/11/2007 n. 23391, cit in motivazione).*

Né può essere condivisa l’obiezione mossa da parte opposta in ordine alla difficoltà, per il fideiussore, di potersi difendere in un ipotetico giudizio volto al recupero del credito.

Ed infatti, se è vero che l’estratto conto, decorso un determinato tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità e, conseguentemente, è idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (Cassazione civile sez. I 18/05/2006, n. 11749) va aggiunto, come visto, che le informazioni utili, anche per eventualmente muovere contestazioni, possono essere acquisite dal garante attraverso specifica richiesta al debitore garantito.

Neppure si reputa possa assumere rilevanza l’art. 1955 cc.

La norma prevede che la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

Si tratta dunque di disposizione che regola fatti specifici.

Peraltro, il fatto del creditore, che, ai sensi dell'articolo 1955 del codice civile, deve essere ritenuto rilevante ai fini della liberazione del fideiussore, deve integrare una violazione, quanto meno colposa, di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto dalla quale sia altresì derivato un pregiudizio giuridico. Tale pregiudizio può essere non solo di natura economica, ma può consistere anche nella perdita del diritto, (ma non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore). Il fatto cui fa riferimento il citato articolo 1955 del codice civile, ha, dunque, per presupposto che la mancata surroga del fideiussore nei diritti del creditore sia collegata da un nesso di causalità necessaria con un fatto colposo o comunque illecito, del creditore, esso, quindi, non può consistere nella mera inazione del creditore (App. Roma, Sez. II 13/10/2011).

Ancora: *“le cause di estinzione della fideiussione previste dagli artt. 1955 e 1957 cod. civ., hanno presupposti diversi: la prima ipotesi (liberazione del fideiussore che, per fatto del creditore, perda il diritto di surrogazione) esige infatti una condotta colposa e antiggiuridica del creditore e l'esistenza di un pregiudizio giuridico nella sfera del fideiussore, rappresentato dalla perdita del diritto, occorrendo, all'uopo, che il creditore abbia ommesso un'attività dovuta per legge o in forza di un contratto: la seconda ipotesi (liberazione del fideiussore per mancato esercizio del diritto da parte del creditore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione) opera invece in modo oggettivo, a prescindere dall'atteggiamento colposo o meno del creditore e senza che assuma alcun rilievo il danno, conseguendo la invocata decadenza “ipso facto” al mancato, diacronico esercizio del diritto”* (Cass. Civ., Sez. III 27/09/2011, n. 19736).

Vi è però di più.

Come sostenuto dall'opponente, l'art. 5 della fideiussione (cfr. produzione dell'opposto) prevede che: *“il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del creditore e di uniformarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'istituto, il quale è pertanto dispensato dal richiedere al fideiussore la speciale autorizzazione prevista dall'art. 1956 cod. civ. per far credito al debitore. Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, l'istituto è comunque tenuto, a richiesta del fideiussore, a comunicargli entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità della esposizione complessiva del debitore, quale ad esso risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa”* (le ultime tre parole del contratto, per vero, non sono perfettamente leggibili).

Dunque, la norma contrattuale impone all'istituto unicamente di comunicare al fideiussore, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità della esposizione debitoria, mentre prevede in primo luogo l'onere del fideiussore di informarsi presso il debitore principale, nonché, previo ottenimento di consenso scritto di quest'ultimo, il diritto di ottenere ulteriori informazioni relative al rapporto.

Non vi è in atti dell'opposto prova certa e tranquillizzante di avere ottenuto dal debitore principale consenso scritto, mentre in atti dell'opponente vi è missiva dell'Istituto

indirizzata, tra l'altro, al debitore ed al fideiussore (senza risposta, ma anche senza prova di spedizione) volta a richiedere il detto consenso.

Dunque nessuna norma prevede l'obbligo per la banca di consegnare al fideiussore i documenti inerenti il rapporto garantito, ma unicamente di comunicare, entro i limiti dell'importo garantito, l'entità della esposizione debitoria e cioè unicamente il dato numerico della detta esposizione.

Pertanto, per tutti i riferimenti motivi, complessivamente considerati, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va condannato a consegnare all'opposto unicamente documento inerente il dato numerico dell'entità della esposizione debitoria complessiva del debitore principale, entro i limiti dell'importo garantito dal fideiussore.

La revoca del decreto ingiuntivo e l'opinabilità della questione inducono il Tribunale a ritenere esistenti giusti i motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.

PQM

Il Tribunale, decidendo sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo 5965/07, emesso in data 10.6.2008 dall'intestato Tribunale, così provvede:

- . revoca il decreto ingiuntivo;
- . condanna l'opponente a consegnare all'opposto documento inerente il dato numerico della entità della esposizione debitoria complessiva del debitore principale, entro i limiti dell'importo garantito dal fideiussore;
- . dichiara integralmente compensate le spese di lite.

Così è deciso, in Napoli, in data 28.2.2014.

Il Giudice
Dott. Fabio Magistro